



Regione Lombardia

**CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI
REGOLAZIONE DEL LAGO DI PUSIANO, "CAVO DIOTTI", PER LA LAMINAZIONE
DELLE PIENE DEL FIUME LAMBRO, IN COMUNE DI MERONE (CO)**

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Via Filzi 22 (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente Dott. Dario Fossati, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r 12 dicembre 2008, n. 8861,

E

Parco Regionale della Valle del Lambro (di seguito indicato per brevità con Ente attuatore) rappresentato nella persona del Presidente Dr. Emiliano Ronzoni domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Via Vittorio Veneto 19 - 20050 - Triuggio (MI) C.F. 91012870159 e Partita IVA 02074260965;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331 "Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni)";

VISTA la d.g.r. n. 4369 del 21 marzo 2007 "Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo";

PREMESSO CHE:

con d.g.r. 12 dicembre 2008, n. 8861 viene attribuito al Parco regionale della Valle del Lambro il ruolo di ente attuatore delle opere di adeguamento del Cavo Diotti per la laminazione delle piene del fiume Lambro, in Comune di Merone (CO), e di gestore delle opere di regolazione del Lago di Pusiano;

La Regione e l'Ente attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento del Cavo Diotti, in Comune di Merone, dell'importo di €. 2.000.000,00, di cui alla d.g.r. 12 dicembre 2008, n. 8861, nonché la tempistica di esecuzione dell'intervento e le modalità di trasferimento dei fondi.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO


Il Parco Regionale della Valle del Lambro accetta il ruolo di Ente attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ivi compresi gli adempimenti connessi all'Osservatorio dei lavori pubblici. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente attuatore.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 8 del presente atto.

L'Ente attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, dovrà provvedere a:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- affidare la progettazione, la direzione dei lavori ed eventualmente il collaudo secondo la normativa vigente;
- inviare la progettazione preliminare alla Regione, che dovrà dare parere nel merito al fine di passare alle successive fasi di progettazione;
- elaborare il progetto definitivo;
- convocare la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, L.R. 1/2005;
- approvare il progetto esecutivo con proprio provvedimento e trasmetterlo al Referente regionale;
- provvedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- informare il Referente regionale su eventuali varianti disposte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs 163/06 (inferiori al 5% dell'importo contrattuale);
- richiedere l'assenso del Referente regionale per eventuali perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), e d), del d.lgs. 163/06 (superiori al 5% dell'importo contrattuale), allegando le relazioni di cui all'art. 134, commi 7 e 8, del d.p.r. 554/99;



- provvedere al collaudo o al certificato di Regolare Esecuzione dei lavori ed alla sua approvazione;
- inserire i dati di monitoraggio finanziario e le opere eseguite nel sistema informativo regionale Opere Difesa del Suolo (ODS);

L'Ente attuatore dovrà inoltre, per gli interventi in aree di dissesto, come perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico, provvedere ad integrare gli elaborati del progetto definitivo con uno specifico allegato che valuti l'efficacia dell'intervento ai fini dell'eventuale proposta di ridefinizione delle aree stesse.

ART. 4 – REFERENTE REGIONALE

Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Pianificazione di bacino e programmazione interventi, nella persona del dirigente competente, assolverà alla funzione di Referente Regionale ricevendo la documentazione prescritta, curando l'istruttoria del progetto e delle eventuali varianti, partecipando alle Conferenze dei Servizi, emettendo i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento.

ART. 5 – SUPPORTO DELLA REGIONE

La Regione mette a disposizione i diversi dati territoriali e tecnici utili nella fase di progettazione e di attuazione, reperibili sul portale web territoriale, ed eventuali studi specifici disponibili in consultazione presso gli Uffici regionali.

Il Referente regionale è a disposizione dell'Ente attuatore in fase di progettazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed eserciterà l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 6 – SPESE TECNICHE

All'Ente attuatore è riconosciuto, per le attività relative al processo realizzativo dell'opera (spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo – compresi IVA e oneri previdenziali, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06) una percentuale non superiore al 12% dell'importo del finanziamento.

Qualora tale percentuale dovesse essere stimata in misura superiore, il Responsabile del procedimento allega al progetto preliminare una motivata relazione in ordine ai presupposti che comportano tale maggiore spesa.

L'assenso del Referente regionale sul progetto preliminare comporta in particolare l'accettazione del quadro economico.

Qualora il supero della suddetta percentuale avvenga in corso d'opera (esempio spese tecniche per perizia di variante) la relazione del responsabile del procedimento dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.

L'importo relativo a sondaggi e ad indagini e prospezioni geognostiche dovrà essere esposto in specifica voce del quadro economico del progetto, a condizione che tali attività siano svolte mediante Impresa specializzata.

Per quanto attiene alla suddivisione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, d. lgs 163/06 (ex art. 18 L. 109/94), il RUP farà riferimento a quanto disposto dal punto 3 della d.g.r. 7 giugno 2002 n. 7/9331.



ART. 7 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:

1. 10% dell'importo del finanziamento alla firma della Convenzione con contestuale impegno totale dell'importo del finanziamento;
2. 50% dell'importo netto contrattuale e 50% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto del punto 1, all'affidamento dei lavori;
3. 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto dei punti 1 e 2, dietro presentazione da parte dell'Ente attuatore della documentazione attestante l'effettuazione di una spesa pari al 80% delle anticipazioni già erogate;
4. residuo al collaudo.

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, il Referente regionale potrà erogare le risorse necessarie all'acquisizione delle aree prima dell'affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta da parte dell'Ente attuatore.

ART. 8 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento l'Ente attuatore dovrà rispettare la seguente modulazione delle attività:


- 1 fase di progettazione – conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro otto mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 2 fase di appalto: conclusione entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 3 fase di esecuzione dell'intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;
- 4 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi.

L'Ente attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente regionale, motivandolo, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inerzia dell'Ente attuatore o di mancato rispetto dei sopracitati punti 1 e 2 dell'art. 8, senza adeguata e tempestiva motivazione, la Regione provvederà a diffidare l'Ente attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, la Regione provvederà alla risoluzione della convenzione e, contestualmente, alla revoca del finanziamento con recupero delle somme erogate con il primo acconto, salvo quelle riguardanti prestazioni



eventualmente già eseguite. Allo stesso modo, si provvederà, dopo diffida, alla risoluzione della convenzione e alla revoca del finanziamento non ancora erogato nei casi di:

- mancato rispetto dei punti 3 e 4 dell'art. 8, senza adeguata e tempestiva motivazione;
- modifiche apportate ai progetti, nei tre livelli di definizione, successive all'esame del Referente regionale;
- esecuzione di opere in variante (superiori al 5% dell'importo contrattuale), senza la preventiva autorizzazione del Referente regionale.

ART. 10 – DURATA

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, per tre anni, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 9, o necessità di proroga. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di rescissione a mezzo raccomandata A.R.

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione e in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, qualora l'esecuzione delle attività convenzionali dovesse comportare, da parte dell'Ente attuatore, il trattamento di dati personali di cui Regione Lombardia è titolare, è sin d'ora da intendersi che la stessa è a tal fine nominata dalla Regione "responsabile" del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, c. 1, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196/2003.

In tale ipotesi, l'Ente attuatore sarà tenuto ad osservare le istruzioni impartite dalla Regione con d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709 di cui si consegna copia.

Nell'eventualità, infine, in cui l'Ente attuatore, intendesse affidare a terzi il trattamento di dati personali di titolarità della Regione Lombardia, la legittimità dell'effettuazione del trattamento ad opera di costoro sarà da intendersi subordinata alla comunicazione, da parte dell'Ente attuatore, alla Regione, nella persona del dirigente regionale sottoscrittore della presente convenzione, dei dati identificativi dei terzi nonché alla nomina di questi ultimi - con atto del dirigente regionale di cui sopra - quali soggetti "responsabili" del trattamento dei dati, a cui verrà a loro volta consegnata copia del menzionato d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709.

ART. 12 – CONTROVERSIE – COLLEGIO ARBITRALE

Ogni controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è deferita, ai sensi dell'art. 806 e segg. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno designato dalla Regione, uno dall'Ente attuatore ed il terzo designato congiuntamente dagli arbitri delle due parti. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano.





ART. 13 – SPESE ED ONERI FISCALI

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata presso la Regione, una presso l'Ente attuatore e la terza a valere per la eventuale registrazione, le cui spese sono a carico dell'Ente che ne richiede l'uso. Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui alla presente convenzione saranno a carico dell'Ente attuatore.

Milano,

Per Regione Lombardia
Il Dirigente della Unità Organizzativa
Tutela e valorizzazione del territorio

(Dott. Dario Fossati)



Il Referente Regionale
(Dott. ing. Raffaele Occhi)



Per l'Ente attuatore
Parco Regionale della Valle del Lambro
(Dott. Emiliano Ronzoni)

